

Il Viminale corre al riparo dopo la condanna della Corte Ue. In attesa del ddl di riforma

Recupero crediti senza confini

Le agenzie potranno operare su tutto il territorio nazionale

DI FRANCESCO CERISANO

Recupero crediti senza limiti territoriali. Le agenzie in possesso di regolare licenza potranno operare su tutto il territorio nazionale e non solo nella provincia in cui hanno ottenuto l'abilitazione. E, soprattutto, potranno farlo senza dover conseguire nuove autorizzazioni e senza dover disporre di ulteriori locali. Con una circolare del 2 gennaio (n. 557/Pas/11858.12015), diffusa ieri e firmata dal capo della polizia, Antonio Manganelli, il ministero dell'Interno è intervenuto per uniformare l'ordinamento italiano ai rilievi della Corte di giustizia delle Comunità europee che il 18 luglio 2007 ha condannato l'Italia, giudicando la normativa del nostro paese (articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) in contrasto con il Trattato europeo (articoli 43 e 49).

Le tappe della vicenda. Il contenzioso tra lo stato italiano e Bruxelles sulla normativa in materia di recupero crediti ha origi-

ni antiche. Già nel 2002, infatti, la Commissione Ue aveva inviato una lettera di diffida al governo italiano. Che si era difeso annunciando l'istituzione di un gruppo di lavoro per risolvere il conflitto e l'imminente predisposizione di un disegno di legge ad hoc. Ma alle parole non seguivano i fatti e così nel 2004 arrivava un nuovo sollecito da Bruxelles che sfociava poi nel ricorso alla Corte di giustizia.

Nella sentenza del 18 luglio i giudici comunitari hanno ritenuto la normativa italiana in contrasto con il Trattato Ue sotto tre profili:

1) nella misura in cui imponeva all'agenzia di recupero crediti, già in possesso di licenza per l'esercizio dell'attività, una nuova autorizzazione per ciascuna delle province in cui intendesse operare, ferma restando la possibilità di conferire mandato a un rappresentante autorizzato in tale provincia;

2) nella misura in cui obbligava le agenzie a disporre di locali (ove affiggere le prestazioni offerte ai clienti) nel territorio oggetto dell'autorizzazione;

Che cosa ha detto la circolare

Le agenzie di recupero crediti italiane in possesso della licenza ex articolo 115 del Tulpas possono svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale e non solo nella provincia dove hanno ottenuto la licenza, senza l'obbligo di munirsi di nuove autorizzazioni e/o uffici nelle province diverse da quella ove hanno l'autorizzazione.

3) nella parte in cui imponeva la necessità di disporre di un locale in ogni provincia in cui l'agenzia intendesse svolgere la propria attività.

Dopo la condanna il governo italiano, per evitare l'avvio di una procedura di infrazione contro l'Italia da parte dell'esecutivo di Bruxelles, decideva di porre subito rimedio al conflitto approvando un disegno di legge che svincolava il settore del recupero crediti svolto dalle agenzie ai sensi dell'articolo 115 del Tulpas dal limite territoriale.

I chiarimenti del Viminale. In attesa che il ddl venga definitivamente licenziato e considerando che la decisione della Corte di giustizia è immediatamente ap-

plicabile, il Viminale ha ritenuto di anticipare i tempi, chiarendo che:

1) non occorre un'ulteriore licenza del questore per svolgere l'attività di recupero stragiudiziale dei crediti in province diverse da quelle in cui la licenza è già operante;

2) non occorre disporre di ulteriori locali nelle province interessate a tali attività;

3) gli obblighi informativi ai clienti su servizi e tariffe possono essere svolti, se non si dispone di propri locali, mediante idonea informativa.

I titolari delle licenze dovranno rendere note entro il 31 gennaio le località in cui intendono svolgere le attività di recupero credi-

ti, «nonché i luoghi fisici o virtuali attraverso cui intendono offrire i propri servizi». Soddisfazione per la circolare è stata espressa da **Sergio Bommarito**, presidente di Unirec, l'associazione di categoria rappresentativa di un comparto che conta 20 mila addetti. «Questo importante risultato conferma ciò che abbiamo sempre sostenuto, ovvero l'illegittimità del limite territoriale provinciale, anomalia tutta italiana, contro la quale Unirec si è sempre battuta dalla sua costituzione. Ora occorre una riforma organica del settore». Per **Marco Recchi**, segretario generale di Unirec, la nuova circolare determina la cessazione della materia del contendere per i contenziosi pendenti al Consiglio di stato tra le società di recupero crediti italiane e il ministero dell'Interno.

10
Il testo della circolare del Viminale sul sito www.italiaoggi.it

Un parere del ministero della salute opera un distinguo

Non tutti gli alcol test sono in libera vendita

DI STEFANO MANZELLI

I tradizionali sistemi monouso per il controllo dello stato di ebbrezza sono classificabili come dispositivi diagnostici in vitro in libera vendita. Ma se questi strumenti contengono sostanze chimiche devono essere adeguatamente etichettati mentre l'uso e la vendita dei kit contenenti cromo sono comunque riservati agli utilizzatori professionali.

Lo ha chiarito il ministero della salute con un inedito parere del 31 ottobre 2007. I classici sistemi a palloncino per il controllo del tasso alcolico sono molto diffusi e spesso sottratti a controlli analitici di conformità del prodotto. Peraltro questi strumenti, ha specificato il ministero, sono classificabili come dispositivi diagnostici in vitro ricompresi nella direttiva n. 98/79/Ce, recepita con il dlgs n. 332/2000. Se questi dispositivi contengono sostanze chimiche, prosegue il ministero della salute, «ai fini della classificazione ed etichettatura ricadono nell'ambito della direttiva n. 99/45/Ce, recepita con dlgs del 14 marzo 2003, n. 65. Al prodotto, pertanto, si applicano tutti i criteri richiamati da questa normativa e dai criteri correlati». In sostanza, il ministero richiede che il soggetto responsabile

dell'immissione sul mercato dei kit per la verifica alcolica del conducente apponga sulle confezioni l'etichettatura e tutte le informazioni previste dalla normativa. In considerazione del limitato ingombro delle singole confezioni l'etichetta potrà anche essere applicata sulla scatola contenitrice, «inoltre si dovranno predisporre le schede di sicurezza e dovrà essere effettuata la registrazione all'archivio preparati pericolosi dell'Iss ai sensi dell'articolo 15 del dlgs n. 65/2003».

Ma particolare attenzione dovrà essere riposta nella commercializzazione e nell'uso dei diffusi sistemi a palloncino contenenti cromo o suoi derivati. In questo caso, conclude la nota ministeriale, l'uso e la vendita sono riservati agli utilizzatori professionali mentre dovranno essere ritirate dal commercio le eventuali confezioni presenti nei normali circuiti di vendita al pubblico. Sarà lo stesso ministero della salute a promuovere sull'argomento un piano di verifica sulla corretta commercializzazione di questi prodotti. Resta da chiarire, infine, se tra gli utilizzatori professionali si intende compresa anche la polizia che utilizza i kit monouso ai sensi dell'articolo 186 del codice stradale.

Limiti per i dispositivi che contengono sostanze chimiche

In Gazzetta il decreto di viale Trastevere

Istruzione ad hoc per gli adulti

L'istruzione statale per gli adulti volta pagina: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio scorso del decreto del ministero della pubblica istruzione del 25 ottobre 2007, gli storici «Centri territoriali permanenti» vengono trasformati in «Centri provinciali per l'istruzione degli adulti» con maggiore autonomia e possibilità di migliorare questo tipo di offerta formativa mai decollata in Italia. Con l'anno scolastico 2008/2009 verranno infatti create istituzioni scolastiche apposite dotate di autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con un corpo insegnante acquisito attraverso graduatorie apposite. Sino a oggi l'istruzione degli adulti si è svolta invece nei «Centri territoriali permanenti», spesso anche all'interno di scuole medie, superiori, quasi sempre di tipo serale, e di tipo carcerario: realtà che quasi sempre sono deputate

allo svolgimento prioritario di altri tipi di corsi. Diverse le novità introdotte con i «Centri per l'istruzione degli adulti», che dovrebbero essere almeno 200 in tutta Italia: una delle più importanti è quella che consentirà ai direttori dei nuovi istituti per adulti di programmare le proprie attività didattiche anche in tempi diversi dai normali ordini di scuola. Avranno anche la possibilità di organizzare lezioni per l'acquisizione delle certificazioni di assolvimento dell'obbligo di istruzione, ma anche stipulare accordi con l'istruzione secondaria di secondo grado, proprio per facilitare il conseguimento del diploma agli stessi iscritti ai nuovi centri. L'organico sarà composto da 10 docenti ogni 120 alunni, a meno che non vi siano particolari esigenze documentate in relazione alla stabilità dei frequentanti. Lezioni speciali verranno poi attivate per l'alfabetizzazione funzionale e l'alfabetizzazione degli immigrati.